



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 151 del 29/09/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE 12 settembre 2011, n. 13

CEMENTIR ITALIA srl - Stabilimento in Taranto sulla S.S. 106 Jonica n. 4500. Integrazioni alla Determinazione Dirigenziale n. 295/2010 del Servizio Ecologia e alla Determinazione Dirigenziale n. 02/2011 del Servizio Rischio Industriale - Fascicolo 4 MOD2. Aggiornamento per modifica non sostanziale.

Il giorno 12/09/2011, in Modugno presso la sede del Servizio Rischio Industriale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RISCHIO INDUSTRIALE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 675 del 17/06/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui è cessato l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia e contestualmente lo stesso è stato istituito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 10 del 26/07/2011 di "Organizzazione del Servizio Rischio Industriale e delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45"

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario di Alta Professionalità "Autorizzazione Integrata

Ambientale”,

visto il D.Lgs. 152/06 e smi - parte seconda: “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”;

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “ Autorizzazione Integrata Ambientale”, disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi all’art. 29-nonies comma 1 “Modifica degli impianti o variazione del gestore” stabilisce che Il Gestore comunica all’Autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera I). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera I-bis, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali.” disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell’ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Atteso che:

- Con nota, acquisita al prot. 552 del 02 agosto 2011, la ditta CEMENTIR ITALIA srl ha inoltrato la comunicazione per la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale, ai sensi della DGR n. 648 del 05/04/2011 relativamente a:

1. modifica dell'impianto di confezionamento del cemento, mediante installazione di un impianto di riempimento Big Bags;

2. modifica del circuito di distribuzione del gas metano in stabilimento per consentire l'utilizzo del metano medesimo anche nella fase di avviamento del forno 3;

- La Regione Puglia, con nota prot. 599 del 03/08/2011, ha invitato la Provincia di Taranto ad esprimere il parere endoprocedimentale in materia di assoggettabilità alla disciplina VIA della modifica proposta dal gestore ai sensi della richiamata DGR 648/2011;

- La Provincia di Taranto ha espresso il parere, ai sensi della DGR 648/2011, con nota acquisita al prot. 660 del 22/08/2011 indicando che "le modifiche di che trattasi sono da intendersi non sostanziali ai sensi delle Linee guida della Regione Puglia. Tali modifiche infatti, non comportano incrementi della capacità produttiva, né variazioni negative sugli aspetti idrici ed energetici e ne comporta l'introduzione di nuovi rifiuti trattati. Altresì dal punto di vista emissivo e degli impatti sul suolo non si ravvisano nuovi inquinanti rispetto a quelli già previsti nel piano di monitoraggio e controllo previsto nell'AIA."

Considerato che:

- Per lo stabilimento della CEMENTIR ITALIA srl in Taranto sulla S.S. 106 Jonica n. 4500 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale con Determina Dirigenziale n. 295/2010;

- La Provincia di Taranto ha rilasciato il provvedimento di compatibilità ambientale con Determinazione Dirigenziale n. 87 del 19 luglio 2010, per "Progetto relativo all'uso del CDR" - "Progetto relativo all'uso delle ceneri volanti e del gesso chimico" - "Progetto relativo all'uso delle scaglie di laminazione e dei rifiuti di refrattario";

- L'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata aggiornata per modifica del ciclo produttivo (con introduzione del coinceinerimento di CSS e aumento delle quantità di recupero di materia da rifiuti non pericolosi) con Determina Dirigenziale n. 2 del 01/07/2011;

- La modifica proposta dal Gestore, relativamente all'impianto di confezionamento del cemento mediante installazione di un impianto di riempimento big-bags e modifica del circuito di distribuzione del gas metano per consentire l'utilizzo del metano medesimo anche nella fase di avviamento del forno 3, risulta di carattere non sostanziale in quanto:

==> L'Autorità competente in materia di VIA (Provincia di Taranto) ha valutato la stessa modifica non sostanziale ai sensi della DGR 648 del 05/04/2011;

==> Non sono previsti incrementi della capacità produttiva dell'impianto di produzione di clinker;

==> Pur in previsione di un aumento di portata di 6.000 Nm³/h dell'emissione E.59, per effetto dell'introduzione di un secondo filtro finalizzato a depolverare le utenze connesse con la modifica dell'impianto di confezionamento, il flusso di massa complessivo delle polveri di cemento derivanti dal settore confezionamento non subirà incrementi atteso che il confezionamento di big-bags è alternativo rispetto alle altre modalità già in esercizio;

==> La modifica connessa con l'utilizzo di metano nel forno 3, in fase di avviamento, in sostituzione dell'olio combustibile determina un miglioramento del relativo quadro emissivo soprattutto in termini di ossidi di zolfo;

==> La modifica, in esame, non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti propone l'adozione del presente provvedimento.

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di qualificare non sostanziali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGR 648/2011, le seguenti modifiche:

1. Modifica dell'impianto di confezionamento del cemento mediante installazione di un impianto di riempimento big-bags;
2. Modifica del circuito di distribuzione del gas metano per consentire l'utilizzo del metano medesimo anche nella fase di avviamento del forno 3.

di stabilire che:

==> la portata massima autorizzata per l'emissione E.59 viene elevata da 1.400 Nm³/h a 7.400 Nm³/h fermo restando che il flusso di massa complessivo delle polveri di cemento derivanti dal settore confezionamento non subirà incrementi atteso che il confezionamento di big-bags è alternativo rispetto alle altre modalità già in esercizio;

==> rimangono invariati, per il punto di emissione E.59, tutti gli altri parametri emissivi compreso il flusso di massa massimo annuo di polveri che non dovrà eccedere la misura di 218 kg, calcolata considerando la portata originaria di 1.400 Nm³/h ed un periodo di funzionamento di 240 giorni all'anno;

==> il presente provvedimento non esonera la Ditta dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio delle modifiche in oggetto;

==> il presente provvedimento integra l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Servizio Ecologia n. 295 del 06 luglio 2010 ed aggiornata con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Servizio Rischio Industriale n. 2 del 01 luglio 2011;

==> Per ogni eventuale modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali"

==> per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006", si provvederà a richiedere alla "CEMENTIR ITALIA srl" il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli

==> il presente provvedimento, di aggiornamento per modifica, unitamente alla DD 295/2010 e alla DD 02/2011 sarà soggetta a riesame a seguito del rilascio di tutte le autorizzazioni integrate ambientali per l'esercizio degli impianti coinsediati nell'area industriale e oggetto dell'Accordo di programma "Area Industriale di Taranto e Statte" del giorno 11 aprile 2008, anche alla luce dei risultati discendenti dall'attuazione dei relativi piani di monitoraggio e controllo;

==> il riesame valuterà tutte le possibili interconnessioni esistenti tra gli impianti coinsediati nell'area industriale introducendo eventuali più restrittive prescrizioni alla luce di quanto emerga dai suddetti accertamenti ed allineerà le disposizioni comuni a più impianti e contenute nei rispettivi piani di monitoraggio e controllo;

==> sono fatte salve tutte le prescrizioni, in capo al Gestore, derivanti dalla Determina Dirigenziale n. 295/2010 e dalla Determina Dirigenziale 02/2011 non in contrasto con il presente provvedimento.

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società "CEMENTIR ITALIA srl" con sede in Taranto sulla S.S. 106 Jonica n. 4500;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Taranto, al Comune di Taranto, all'ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Taranto, alla ASL competente per territorio, ai Servizi Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche, Ecologia, ai Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Taranto e al Ministero dell'Ambiente e del Territorio e della Tutela del Mare;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- e) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

il Dirigente d'Ufficio Inquinamento Il Dirigente del
e Grandi Impianti Servizio Rischio Industriale
ing. Caterina Dibitonto Ing. Giuseppe Tedeschi

Il sottoscritto Funzionario istruttore di Alta Professionalità "Autorizzazione Integrata Ambientale" Ing. Paolo Garofoli attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario A.P.
ing. Paolo Garofoli